



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE - DPD019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – ABRUZZO 2014/2020

F.A.Q. dalla n. 1 alla n.7

SELEZIONE DEI PROGETTI DI MICROFILIERA - FILIERE DI DIMENSIONE LOCALE E FILIERE CORTE -

ANNUALITA' 2017

F.A.Q. - N. 1

Il criterio di selezione "*Qualità dell'accordo di filiera*" prevede che, per l'ottenimento di 10 punti, la quantità di materie prime o prodotti semilavorati utilizzati negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell'ambito del PIF proveniente da imprese agricole di produzione primaria sia superiore all'80%.

Si chiede quale documentazione occorre presentare per dimostrare il soddisfacimento di tale criterio.

RISPOSTA:

La documentazione deve fare riferimento all'uso di materie prime o prodotti semilavorati ottenuti direttamente dal produttore-trasformatore ovvero conferiti/acquistati da imprese agricole di produzione primaria operanti nell'ambito del territorio regionale. Nella PRIMA FASE non occorre presentare alcuna documentazione poiché farà fede quanto indicato/dichiarato nella sezione 6.2 del Piano di Attività – Business Plan preliminare.

Nella SECONDA FASE occorrerà invece allegare alla domanda di sostegno a portale SIAN apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti la quantità e tipologia/e di materia prima utilizzata (in caso di produzione propria) ovvero allegare copia dei contratti di conferimento/fatture di acquisto o altra documentazione commerciale/fiscale che dimostri l'avvenuto trasferimento/acquisto di materie prime o prodotti semilavorati.

F.A.Q. – N.2

Nel documento "Sintesi delle disposizioni attuative dei bandi relativi alle sottomisure connesse (16.4 -4.1 - 4.2 - 4.4)" pubblicato per il bando relativo alla prima fase per la selezione dei progetti di microfiliera, al punto 2 sotto le spese per azioni di informazione vi è un riquadro che afferma che

"Occorre specificare la localizzazione esatta dell'iniziativa/e al fine di determinare la distanza dalle unità produttive dei produttori coinvolti (le unità produttive devono essere ubicate nel raggio di 75 Km dal luogo ove avviene l'evento, manifestazione o iniziativa). L'iniziativa dovrà comunque essere realizzata nell'ambito del territorio amministrativo della regione Abruzzo."

Si chiede se tale indicazione è valida per tutti i progetti di cooperazione previsti da bando o solamente per i progetti di cooperazione che prevedono la creazione e lo sviluppo di mercati locali.

RISPOSTA:

La specificazione della sede dell'iniziativa/e riguarda entrambe le tipologie di progetti.

Occorre tenere presente che per i progetti relativi ai "mercati locali" detta indicazione servirà ad effettuare la verifica di cui alla definizione medesima (vedasi punto 2. Definizioni - Pag. 4 dell'avviso) mentre per i progetti di "filiera corta" servirà ad effettuare la verifica circa il rispetto della territorialità amministrativa.

F.A.Q. – N.3

Nel documento "Sintesi delle disposizioni attuative dei bandi relativi alle sottomisure connesse (16.4 -4.1 - 4.2 - 4.4)" pubblicato per il bando relativo alla prima fase per la selezione dei progetti di microfiliera, nel paragrafo aliquote di sostegno applicabili della sottomisura 4.1 si legge

" Il sostegno può raggiungere il **60%** del costo dell'investimento ammissibile nei seguenti casi previsti dall'Allegato II del Reg. 1305/2013:

- per investimenti collettivi e **per progetti integrati**, compresi quelli collegati a una fusione di Organizzazione di Produttori (OP).

In ogni caso l'aliquota del 60% non riguarda gli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione.

Considerato che il progetto di microfiliera è per sua natura un progetto integrato che ha come fine quello di promuovere i mercati locali e le filiere corte, e dunque interventi prettamente orientati alla commercializzazione, si chiede per tali investimenti quale sarà l'aliquota di sostegno applicabile.

RISPOSTA:

Come puntualizzato nell'avviso " Per le sottomisure/interventi di investimento attivati nell'ambito del PIF di Microfiliera si richiamano le condizioni stabilite dai relativi bandi".

Pertanto, per gli investimenti riconducibili ad un progetto integrato ed ascrivibili alla sottomisura/intervento 4.1.1 l'aliquota riconosciuta sarà pari al 60%.

F.A.Q. - N. 4

Si chiede, per il rispetto del criterio di selezione "*Qualità del progetto – Rispondenza del progetto all'analisi e alla strategia individuata*" e per l'ottenimento dei 15 punti previsti, se le sottomisure attivate da conteggiare sono la 16.4, 4.1, 4.2, 4.4. Inoltre si chiede se vi è l'obbligatorietà di attivazione delle sottomisure 4.1 e 4.2.

RISPOSTA:

Si, le sottomisure attivate da conteggiare sono la 16.4, 4.1 e 4.2 (la 4.4 è riservata solo alla filiera della selvaggina-cinghiale).

Non vi è l'obbligo di attivazione delle sottomisure 4.1 e 4.2.

F.A.Q. - N. 5

In merito al CAPOFILA del Progetto di Filiera, così come esplicitato a pag. 4 dell'Avviso Pubblico (capoverso "Soggetto Promotore", quartultimo rigo), si chiede conferma che le competenze professionali impiegate possano riferirsi anche a personale NON dipendente (Consulenza) che presta attività di assistenza tecnica amministrativa, gestionale e finanziaria al Capofila.

RISPOSTA:

Si. Per le consulenze specialistiche/incarichi a professionisti, in fase di presentazione della domanda di sostegno al portale SIAN, occorrerà supportare la voce di costo con la presentazione di almeno tre preventivi (e relativi curricula professionali).

F.A.Q. - N. 6

In relazione al terzo criterio di selezione – coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi trasversali – come viene assegnato il relativo punteggio dal momento che per la selvaggina non vi è riferimento nei quadri sinottici. Si deve intendere che il punteggio non viene attribuito?

RISPOSTA:

No, il punteggio viene attribuito poiché con riferimento ai quadri sinottici richiamati, la selvaggina viene assimilata alla filiera "Carni bovine/suine".

F.A.Q. - N. 7

In relazione al sesto criterio di selezione – qualità dell'accordo di filiera – la selvaggina viene assimilata alle materie prime o, come carne, a prodotti semilavorati, ai fini della dimostrazione della provenienza da imprese agricole di produzione primaria?

RISPOSTA:

Si. La selvaggina cacciata o abbattuta in attività di controllo viene assimilata alle materie prime o prodotti semilavorati.

Pescara, 31.08.2017